

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Premessa

Il Progetto di compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

La raccolta dell'umido (rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense) cod. CER 20.01.08, è obbligatoria in termini di legge, in quanto permette di raggiungere alte percentuali di raccolta differenziata. Si rammenta che, la frazione organica nella differenziata dei rifiuti, rappresenta il 40-45% del totale di rifiuti. Purtroppo c'è da aggiungere che la raccolta scrupolosa dell'umido non comporta – di per se – una riduzione dei costi, in quanto tali costi di conferimento sono uguali (pari a circa € 95,00 per ogni tonnellata) sia che vengano conferiti in una piattaforma specializzata ed autorizzata a ricevere l'umido, codice CER di cui sopra, sia che vengano conferiti in una discarica per il conferimento dei rifiuti indifferenziati (Sicula Trasporti S.r.L.). Fermo restando che l'organico raccolto in forma differenziata viene per Legge conferito alla piattaforma per l'umido, per quanto sopra l'abbattimento dei costi può avvenire solo riducendo la quantità del rifiuto organico che viene indirizzato nelle piattaforme pubbliche. Per conseguire tale risultato si rende necessario avviare il compostaggio domestico in quanto l'umido, trattato nel luogo di produzione, non comporta oneri di discarica. A tal fine, l'Amministrazione comunale, di concerto con la Ditta Assegnataria del servizio di Igiene Urbana che, attualmente si occupa, per contratto, del ritiro dei rifiuti differenziati ed indifferenziati e di altri servizi di igiene pubblica, promuove tale pratica di compostaggio domestico. Per contratto la ditta dovrà fornire all'utenza n. 500 compostiere, ad uso domestico, di volumetria adeguata in base alle esigenze specifiche, che verranno distribuiti ai cittadini con i criteri descritti negli articoli successivi, ma se tale pratica dovesse dare degli ottimi risultati, l'Amministrazione comunale è disposta ad acquistare le compostiere e darle in comodato d'uso agli utenti che ne faranno richiesta oltre i 500 previsti gratuitamente forniti dalla Ditta assegnataria del servizio di igiene urbana.

ART. 1 – Processo Compost

Per compostaggio domestico, si definisce un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree a verde private (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e similari) e dall'attività domestica (scarti di cucina, frutta e vegetali soprattutto). La trasformazione di questi rifiuti in compost, avviene attraverso due fasi principali:

- Bioossidazione;
- Maturazione o umidificazione.

La prima fase ossia la bioossidazione i microrganismi, in presenza di ossigeno, degradano la sostanza organica immediatamente assimilabile (zuccheri, amminoacidi, etc.) in composti semplici quali CO₂ e H₂O e sali minerali. Le temperature si innalzano (elevato consumo di O₂ a causa delle trasformazioni chimiche (fermentazioni) che avvengono ad opera di microrganismi.

Nella seconda fase, ossia maturazione o umidificazione, processi biologici rallentano e le temperature iniziano a scendere, in quanto viene ad esaurirsi la frazione organica più facilmente fermentescibile e mutano i microrganismi attivi. Il processo continua portando alla formazione di sostanze umiche derivanti dalla polimerizzazione ossidativa di acidi fenolici e fenoli tannini e polifenoli.

Il processo di compostaggio è condotto, principalmente da diverse popolazioni di microrganismi aerobi che decompongono il materiale organico al fine di accrescersi e riprodursi. Alla fine di questo processo si ottiene il compost, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante e/o fertilizzante del terreno del proprio orto o giardino. Il compostaggio si basa sui criteri di raccolta differenziata dei rifiuti e nelle fattispecie il rifiuto organico o umido. Infatti, questa tipologia di rifiuto CER 20.01.08, non viene conferito al servizio di raccolta comunale, ma viene accumulato direttamente dalla famiglia in apposite compostiere.

ART. 2 – Oggetto del Regolamento

Le norme contenute in questo regolamento riguardano:

- Le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico;
- I tempi ed i modi per aderire a questa iniziativa;
- Le modalità per la distribuzione, di una compostiera ai residenti;
- i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
- le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- per coloro che hanno già in possesso una compostiera.

ART. 3 – Materiali compostabili

A titolo indicativo si elencano i principali materiali da compostare della “*frazione organica vegetale ed animale*”:

- bucce e scarti di verdura e frutta, scarti vegetali da cucina,
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra,
- pane raffermo o ammuffito;
- fondi di caffè, filtri di tè,
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba;
- rametti, trucioli, cortecce e patate;
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
- piccole quantità di cenere di legna;
- gusci d'uovo;
- fazzoletti di carte usati, carta da cucina, salviette di carte usati (da compostare moderatamente);
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente);
- piccole quantità di ossi,
- ecc. nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 – Materiali non compostabili

Si elencano di seguito i materiali non compostabili.

- Plastica, gomma e materiali sintetici;
- Vetro e ceramica;
- Riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- Legno trattato e/o verniciato;
- Farmaci;
- Pile esaurite;
- Materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;
- Qualunque altro scarto che non sia citato nel presente articolo, che possa contenere residui

chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

ART. 5 – Compostiere

Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente si utilizzano diversi metodi e diversa tipologia di compostiera. Le compostiere **per le utenze domestiche** sono strutturate per portare a termine il processo di compostaggio di quantità di rifiuti biodegradabili (organico) prodotti da una famiglia media di tre/quattro persone con circa 40 mq di giardino.

E' assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione comunale.

Il sito per il compostaggio domestico deve essere realizzato ad una distanza di m. 3,00 dal confine di proprietà, preferibilmente in luogo di penombra.

Ogni famiglia può essere autorizzata ad utilizzare un contenitore, che non è stato fornito dal Comune, ammesso però che abbia le caratteristiche essenziali al funzionamento.

I metodi di compostaggio consentiti sono i seguenti:

- Compostiera,
- Cumulo;
- Buca;
- Cassa di compostaggio in legno in modo da permettere buona areazione e facile rivoltamento;
- Concimaia.

E' consigliabile che il materiale al suo interno sia sempre ben poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli. Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del compost, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso di aria verso l'interno del contenitore. E' buona norma usare minori quantitativi di scarti di cucina, soprattutto per quelli di origine animale ed il compost deve essere ubicato in luogo idoneo e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il Cumulo, ha normalmente una forma “a trapezio” nel periodo estivo, per assorbire gran parte delle piogge e sostituire l'acqua evaporata ed una forma a “ triangolare” nel periodo invernale, per facilitare il deflusso delle piogge. E' bene coprire il cumulo con materiale, che ha il compito di non far penetrare l'acqua durante le piogge, ma che nello stesso tempo, faccia traspirare il compost, per non bloccare le reazioni di chimica organica del caso. Per la copertura potrebbero essere utilizzati dei teloni impermeabili, ma dopo la pioggia sarebbe opportuno rimuoverli, al fine di far riprendere lo scambio d'aria con l'esterno. Il cumulo può avere un'altezza da un minimo di m. 0,50 ad un massimo di m.1,00. E' buona norma miscelare gli scarti ancora umidi più ricchi di azoto con quelli meno umidi ma ricchi di carbonio, e agendo a strati. Questa pratica consente nella fase di innesco del procedimento di avvio del cumulo di evitare che si avvicinano animali, quando ancora gli scarti di materiale organico sono freschi. Di tanto, in tanto il materiale del cumulo verrà rivoltato, per consentire una miscelazione dei veri scarti ed una maggiore uniformità del compost. Si forma, il primo strato di materiale grossolano (rametti, o residui di potatura) circa cm. 10 -15, così facendo si assicura un maggior drenaggio e una buona porosità. Al di sotto si dovrà formare uno strato più fine (avanzi di cucina o sfalci di prato) ed eventualmente aggiungere attivatori di compostaggio, in modo di evitare cattivi odori e la presenza di mosche ed infine uno strato di materiale a bassa umidità

La Buca è realizzata tipo concimaie agricole, pertanto deve essere realizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

La Cassa di compostaggio e la Concimaia sono consentiti se ubicati in luoghi idonei e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 6 – Benefici

L'Utente, che aderisce all'esercizio del compostaggio, può usufruire in comodato d'uso gratuito di una compostiera domestica, nonché del relativo sgravio fiscale dovuto alla riduzione di rifiuto compost, che non viene conferito nella piattaforma pubblica, tramite la ditta, incaricata del servizio di raccolta rifiuti. Tale riduzione, abatterà i costi di conferimento in discarica, e l'utenza ne usufruirà direttamente tramite appunto lo sgravio della tariffa sui rifiuti. Infine il vantaggio principale è quello di ottenere in casa, un concime organico ad alto valore nutritivo che arricchisce il terreno di macro e micro elementi, in maniera del tutto naturale.

ART. 7 – Accettazione e eventuale successiva rinuncia al progetto di compostaggio.

Per aderire al progetto di compostaggio domestico, l'utente deve presentare apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo del Comune, come da schema **“modello A” che sarà pubblicato sul sito del Comune**. Qualora venga esitata positivamente l'istanza, dagli organi comunali competenti, e quindi viene consegnata la compostiera, per la pratica del compostaggio, l'utente provvederà a presentare una successiva istanza al Comune, **“modello B” che sarà pubblicato sul sito del Comune**, diretta agli uffici finanziari e nella fattispecie all'Ufficio TARI. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'Istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e avrà decorrenza a partire dall'anno successivo alla presentazione della stessa.

In caso di rinuncia alla pratica di compostaggio, l'utente presenterà istanza di rinuncia alla pratica di compostaggio domestico, compilando il **“Modello C”, che sarà pubblicato sul sito del Comune**, presso l'Ufficio protocollo. L'Ufficio protocollo del Comune indirizzerà l'Istanza all'Ufficio Ecologia che, dopo le opportune verifiche e controlli, trasmetterà l'Istanza di rinuncia all'Ufficio TARI della Ragioneria per l'eliminazione del beneficio (sgravio) all'utente.

ART. 8 – Metodi di richiesta e utilizzo della compostiera.

La compostiera viene concessa all'utenza residente, in affidamento (comodato d'uso) a tempo indeterminato dietro presentazione di istanza di cui al **“modello D”**, che sarà pubblicato sul sito del Comune. La compostiera in comodato d'uso rimane di proprietà del Comune che può revocare l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione sindacale a seguito parere dell'ufficio tecnico, che ha verificato un errato uso della medesima e/o la cattiva gestione e manutenzione che potrebbe compromettere la salute pubblica o l'inadempienza alle normative igienico sanitarie, ed infine il mancato rispetto del presente regolamento.

Sarà affidata una compostiera per ogni nucleo familiare.

Nel caso le domande superano il numero massimo ammissibile, ossia n. 500, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di valutazione, fermo restando che il richiedente non può avanzare la richiesta della compostiera se l'abitazione di residenza è priva di una superficie a giardino di almeno 40 mq:

- Data di acquisizione al protocollo generale del Comune;
- Numero componenti numero familiare;
- Presenza annuale o stagionale nell'immobile di residenza;
- Altre considerazioni di opportunità a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre, le utenze devono impegnarsi con autocertificazione, affinché:

- Almeno un membro della famiglia a cui verrà assegnata la compostiera, partecipi ad un corso di formazione organizzato dalla **Ditta assegnataria del servizio igiene urbana;**
- Il materiale derivante dall'attività di compostaggio venga riutilizzato come concime nel

terreno dove è ubicata la compostiera o in terreni limitrofi all'immobile oggetto di riduzione della tariffa rifiuti.

- La famiglia si impegni a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti (domestici) e degli sfalci verdi, utilizzando le norme indicate nel manuale del compostaggio domestico che verrà distribuito, e rispettando la normativa di settore.

Esiste la possibilità di richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando, nella richiesta il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione alla abitazione e in nessun caso può essere trasferita col cambiamento di domicilio del richiedente.

ART. 9 – Verifiche.

L'Amministrazione comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche al fine di verificare e valutare la corretta applicazione del presente regolamento, nonché l'efficienza della pratica di compostaggio.

Il Comune si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuando il ritiro dei rifiuti "porta a porta" e/o degli Ispettori di P.M. del servizio di sorveglianza, che controllano puntualmente che gli utenti, forniti di compostiera non conferiscono i rifiuti nel circuito della pubblica raccolta. Nel caso che gli utenti, assegnatari di compostiera continuano a conferire i rifiuti nel circuito del ritiro comunale, sarà cura degli operatori e/o degli Ispettori di P.M. segnalare l'inosservanza all'Ufficio competente, e gli ispettori procederanno a sanzionare i trasgressori e, inoltre si procederà al ritiro della compostiera. Infine l'Amministrazione collaborerà con gli organi di vigilanza provinciali e con gli ispettori di Igiene dell' ASP di Catania - distretto di Giarre per la vigilanza igienico-sanitaria.

Nel caso si verificasse la sparizione, l'occultamento, rottura o distruzione della compostiera dovuta ad imperizia o a cattivo utilizzo, l'Ufficio di P.M. Può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma a parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C.C. n. _____ intestato alla tesoreria del Comune.

ART. 10 – Modalità di richiesta per l'ottenimento delle agevolazioni sulla TARI.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riservate a tutte le utenze comunali che praticano il compostaggio domestico trattando i rifiuti organici, con le modalità previste nel presente regolamento. Le agevolazioni saranno applicate, al nucleo familiare dell'utente iscritto al ruolo, nella misura che sarà definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe per l'anno 2019 e seguenti. Le stesse agevolazioni entreranno in vigore a decorrere dal 01.01.2019.

L'Utente iscritto al ruolo, che:

- Effettui il compostaggio nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;
- E' dotato, in comodato d'uso gratuito, o di proprietà della compostiera ovvero effettui il compostaggio domestico con una delle modalità descritte all'art. 5;
- Trasmetta richiesta all'ufficio competente dell'Area finanziaria del Comune.

E' per richiedere l'agevolazione, sul pagamento TARI, occorre compilare quindi il "modello B" che sarà pubblicato sul sito del Comune, con il quale l'utente si impegna di smaltire i rifiuti organici di cucina e sfalci, potature da giardino, in forma privata e controllata con l'uso delle compostiere.

La presentazione dell'istanza di agevolazione agisce quale autocertificazione del richiedente che dichiara di effettuare il compostaggio domestico dei rifiuti organici secondo le modalità e i sistemi indicati nel presente regolamento. L'Amministrazione comunale ha 40 giorni di tempo per motivare un'eventuale diniego dell'istanza.

Il compostaggio domestico dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, e su aree di proprietà privata, nel rispetto delle distanze previste all'art. 5, o di un'area di pertinenza limitrofa all'abitazione, per cui si può richiedere l'agevolazione in quanto il presupposto, è un uso abitudinario e continuativo e non occasionale del compostaggio domestico ed al recupero, ai fini

agronomici della frazione del rifiuto organico compost, trasformato da processi biologici, in ottimo fertilizzante naturale. L'Area dove avviene il compostaggio dovrà essere ben definita e, in qualsiasi momento, ispezionabile.

Il richiedente è tenuto a dichiarare, all'atto della presentazione dell'istanza, la destinazione finale del compost, una volta trasformato in ammendante - fertilizzante, il quale dovrà essere utilizzato per le attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura. Non è consentito l'utilizzo del compost in aree fuori dal perimetro comunale. Il richiedente deve consentire, in qualsiasi momento, il sopralluogo di personale del Comune o dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto di raccolta rifiuti, o da altro personale appositamente incaricato, che accerterà la corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde. Il personale che effettuerà il controllo potrà verificare la reale differenziazione dei rifiuti, la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzazione del compost trasformato in fertilizzante. Se durante il corso del sopralluogo il personale incaricato accerterà il mancato rispetto del presente regolamento da parte dell'utente, un uso improprio e scorretto della compostiera, provvederà ad avviare le procedure per la revoca dell'agevolazione. In questo caso l'utente, per ottenere le agevolazioni fiscali, dovrà ripresentare l'istanza al Comune. In caso in cui viene accertato che l'utente non effettui correttamente la raccolta differenziata, anche in presenza di compostaggio domestico correttamente effettuato, verrà privato comunque dell'agevolazione per la riduzione della TARI.

Infine la riduzione della TARI è riservata a tutti gli utenti:

- Che sono iscritti a ruolo come utenze domestiche del territorio comunale;
- Che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARES o TARI.

ART. 11 – Osservanza di altre disposizioni in materia.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alla specifica normativa nazionale e regionale di settore per quanto di pertinenza, nonché di altri regolamenti comunali, che in qualche modo, si allacciano alla problematica trattata (Regolamento di Igiene e Sanità).

ART. 12 – Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio ed on line, per quindici giorni consecutivi, di avvenuto avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di C.C. di adozione del regolamento stesso.